

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 50/08

10 luglio 2008

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-54/07

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding/ Firma Feryn N. V.

LE DICHIARAZIONI PUBBLICHE DI UN DATORE DI LAVORO DI NON ASSUMERE DIPENDENTI DI UNA DETERMINATA ORIGINE ETNICA CONFIGURANO UNA DISCRIMINAZIONE DIRETTA

L'assenza di un denunciante identificabile non consente di escludere qualsivoglia discriminazione diretta

La direttiva 2000/43/CE¹ mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. Il legislatore belga ha attribuito al Centro per le pari opportunità e per la lotta contro il razzismo (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, organismo deputato a promuovere la parità di trattamento in Belgio), la legittimazione ad agire allorché sussiste o potrà sussistere una discriminazione, anche in assenza di un denunciante identificabile.

La società Feryn è specializzata nell'installazione di porte da garage. Il Centro ha chiesto ai giudici del lavoro belgi di dichiarare che la Feryn applicava una politica di assunzione discriminatoria. Esso è basato sulle dichiarazioni pubbliche rese dal direttore di tale impresa secondo cui, sostanzialmente, la sua impresa desiderava reclutare operai installatori, ma non poteva assumere lavoratori dipendenti di una determinata origine etnica («alloctoni») a motivo delle reticenze della clientela a farli accedere alla propria abitazione privata durante i lavori.

In sostanza, si chiede alla Corte di chiarire se siffatte dichiarazioni rese da un datore di lavoro nell'ambito di una procedura di assunzione configurino una discriminazione, in mancanza di un denunciante identificabile che affermi di essere stato vittima di tale discriminazione.

La Corte, rammentando la finalità della direttiva, dichiara che **l'assenza di un denunciante identificabile non permette di concludere per la mancanza di qualsivoglia discriminazione diretta** ai sensi della direttiva. Infatti, l'obiettivo di promuovere le condizioni per una partecipazione più attiva sul mercato del lavoro sarebbe difficilmente raggiungibile se essa fosse

¹ Direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22).

circoscritta alle sole ipotesi in cui un candidato scartato per un posto di lavoro abbia avviato una procedura giudiziaria nei confronti del datore di lavoro in base ad una discriminazione. Inoltre, siffatte dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente determinati candidati dal proporre le loro candidature. Esse **pertanto configurano una discriminazione diretta nell'assunzione ai sensi della direttiva.**

La Corte quindi si pronuncia sulla questione relativa all'**inversione dell'onere della prova** in una situazione in cui viene denunciata l'esistenza di una politica di assunzione discriminatoria sulla base di affermazioni rese pubblicamente da un datore di lavoro con riferimento alla sua politica di assunzione. Essa constata che, in effetti, incombe al datore di lavoro fornire la prova di non aver violato il principio della parità di trattamento. Spetterà quindi al giudice del rinvio verificare se i fatti che si addebitano siano accertati e valutare se siano sufficienti gli elementi che il detto datore di lavoro adduce, negando di aver violato il principio della parità di trattamento. La Corte prosegue affermando che **le dichiarazioni pubbliche con le quali un datore di lavoro rende noto che, nell'ambito della sua politica di assunzione, non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale sono sufficienti a far presumere l'esistenza di una politica di assunzione direttamente discriminatoria ai sensi della direttiva.**

Infine, la Corte si pronuncia sulla questione relativa alle **sanzioni che possano ritenersi adeguate a una discriminazione nell'assunzione** come quella in parola. La direttiva impone agli Stati membri di prevedere **sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche in assenza di una vittima identificabile.** La Corte afferma quindi che esse possono consistere, in particolare, nella constatazione della discriminazione da parte del giudice competente accompagnata da un adeguato rilievo pubblicitario, ovvero nell'ingiunzione rivolta al datore di lavoro di porre fine alla pratica discriminatoria, o ancora nella concessione di un risarcimento dei danni in favore dell'organismo che ha avviato il procedimento.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: CS, DE, EL, EN, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, SK, SL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-0054/07>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*